



## ORDINANZA N. 19 DEL 21/12/2022

**OGGETTO: PARZIALE REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CHIUSURA AL TRANSITO DEL "SENTIERO DEI GESSAROLI" (via gessi)**

### IL SINDACO

**Premesso** che:

- nei pressi dei civici 65 e 65/1 di via Gessi vi è stato un distacco di alcune porzioni di collina che ha causato danni a cose e la chiusura di un porzione del sentiero;
- sul sentiero è presente del materiale instabile determinato dal crollo, che potrebbe scivolare a valle e pertanto si è proceduto alla chiusura al transito del sentiero in oggetto con ordinanza nr. 8 del 27/6/2022;

**Visto** le attività di messa in sicurezza delle aree, eseguite dalla ditta IDROTER srl di Villa Minozzo (Re), su progetto e DL del Dott. Geologo Nicolò Doglioni, sostanzialmente ultimati.

**Vista** il verbale sullo stato di pericolo residuo, a firma del Dott. Geologo Nicolò Doglioni, prot. 35049 del 21/12/2022, nel quale si evidenzia che per l'edificio sito al civico 65 **"Si ritiene quindi che le opere realizzate abbiano riportato l'edificio entro un rischio naturale e fisiologico** di qualunque struttura o infrastruttura collocata alla base di versanti con pareti rocciose affioranti.

**A seguito dei lavori eseguiti, si può quindi affermare che il civico 65 non sia più minacciato dalle condizioni di pericolo che hanno prodotto il crollo di giugno 2022.** Permangono alcune masse residue potenzialmente instabili attorno alla nicchia di distacco e fisiologici distacchi dai versanti circostanti. Tuttavia le loro dimensioni sono tali da poter essere accolte nel vallo realizzato."

**Tenuto conto** che:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

### **REVOCA**

Il precedente divieto d'uso dei locali posti al civico 65 di via Gessi (ordinanza n. 7)

### **CONFERMA**

il divieto di accesso a chiunque nell'area sita in località Gessi, Stradello dei Gessaroli posto tra valle e monte della zona oggetto d'intervento, come previsto dalle ordinanze precedenti nn. 8, 10, 11;

### **STABILISCE/DISPONE**

che:

- l'accesso all'interno dell'area predetta è consentito unicamente a personale all'uopo incaricato dei Vigili del Fuoco, degli Organi di Polizia, dei Tecnici Comunali e dell'Unione Valli Reno Lavino Samoggia, al personale della Regione Emilia Romagna, al personale di Protezione Civile, al Sindaco e al Vice Sindaco di Zola Predosa;
- Sono altresì autorizzati all'accesso tecnici e personale di università, aziende e liberi professionisti incaricati dal Comune, dalla Regione Emilia Romagna ovvero da terzi interessati, previo comunicazione al Comune;
- **I residenti al civico 65 di via Gessi potranno accedere alla propria abitazione, ma non alle aree adiacenti ed interne all'intervento realizzato, ne a quelle sopra evidenziate;**
- Coloro che accedono all'area lo possono fare esclusivamente per le motivazioni in premessa richiamate; consapevoli dei pericoli ivi presenti, devono adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza dagli stessi individuate, secondo propria competenza professionale e organizzazione aziendale, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

### **INFORMA**

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Dott. Roberto Costa responsabile dell'Area Gestione del Territorio;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

### **INFORMA INOLTRE**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena

conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

### **DEMANDA**

al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione ed osservanza del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

### **E DISPONE**

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Zola Predosa;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata:
  - al servizio lavori pubblici e mobilità;
  - al servizio Ambiente;
  - al Corpo di Polizia Locale;
- d) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile e al Comandante dei Vigili del Fuoco

IL SINDACO

DALL'OMO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)